

TRIBUNALE DI COSENZA

II SEZIONE CIVILE, CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Flavio Baraschi in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

S. TERESA ricorrente,

rappresentato e difeso dall'avv.to G.SERIO e A.IPPOLITO

e

Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante resistente, con l'avv.to Francesco Corigliano

all'udienza del 2 DIC. 99 ha pronunciato la seguente sentenza:

Dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel profilo di Q2 con decorrenza dal 25.5.95 e con diritto alle differenze retributive sin dal 26.11.94;

Condanna l'EPI alle spese di lite pari a £2.000.000 di cui £ 950.000 per onorari, da distrarsi;

Sentenza esecutiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale atto di ricorso S. TERESA ha convenuto in giudizio le Poste Italiane S.p.A., nella persona del legale rappresentante ed ha esposto:

- di essere stata dipendente dell'Ente convenuto con profilo di ex v categoria, inquadrata nella c.d. area operativa
- di avere rassegnato le dimissioni in data 4 aprile 97
- di essere stata, sin dal 1980, reggente dell'Ufficio Postale di Cosenza, succursale 2, con assunzione di tutte le relative responsabilità,
- che l'Ufficio in questione è classificato, dalle Poste, come "di minore entità"

Ha chiarito che nella organizzazione delle Poste viene assegnata la qualifica di Q2 al dipendente preposto ad un ufficio di media rilevanza" (art. 44 CCNL) mentre agli Uffici di "minore entità" è assegnato come reggente un dipendente inquadrato nella c.d. area operativa, nella quale sono confluiti i dipendenti appartenenti alle ex IV, V e VI categoria.

Tanto premesso ha rilevato la illegittimità dell'inquadramento operato dalle Poste in quanto, in base al CCNL approvato nel 1994, nella c.d. area operativa non sono previsti profili professionali riconducibili alle mansioni di un soggetto che viene preposto ad un ufficio postale, sia pure di minore entità, ma unicamente attività meramente esecutive e tecniche.

Ancora, ha evidenziato come la differenza tra uffici di media e uffici di minore entità sia unicamente quantitativa e non qualitativa mentre la qualifica da attribuire al lavoratore deve essere connessa alla qualità del lavoro prestato e non alla quantità dello stesso.

Ha dunque chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto ad essere inquadrata come Q2 sin dal 15.2.95 e con condanna al pagamento delle relative differenze sulla retribuzione a decorrere dal 26.11.94.

In via subordinata ha chiesto il riconoscimento della qualifica di Q2 a decorrere dal 25.5.95, al compimento dei sei mesi previsti dall'art.38 CCNL per la c.d. promozione automatica nell'area quadri.

In via ulteriormente subordinata ha chiesto il riconoscimento della ex VI categoria essendo, secondo le Poste, la reggenza di uffici di minore entità affidata al personale inquadrato appunto nella ex VI categoria.

Si è costituita in giudizio la POSTE ITALIANE S.p.A., nella persona del legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda a sua volta sostenendo che la ricorrente era stata utilizzata come direttrice di un Ufficio classificato come di minore entità e quindi era stata correttamente inquadrata nella c.d. operativa.

Sul contraddittorio così instauratosi, nel corso dell'udienza del 2 dicembre 99, le parti hanno discusso il merito della controversia ed il Giudice ha poi deciso la causa dando immediata lettura del dispositivo in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.

Giova premettere che tra le parti non è sorta alcuna contestazione di fatto in ordine alle mansioni che la S. ha svolto in favore delle Poste (reggenza dell'Ufficio postale di Cosenza, succ. 2) e dunque la presente controversia deve essere decisa in punto di diritto e sulla base delle norme, di legge e di contratto, che disciplinano la materia.

Ancora, preme al Giudice precisare che in questioni come la presente la fonte normativa privilegiata di riferimento deve essere individuata nella contrattazione collettiva del settore e questo perché è proprio nella disciplina pattizia che i principi generali di legge trovano concreta specificazione in relazione alla peculiarità di ogni datore di lavoro e di ogni rapporto di lavoro.

Come è noto l'Ente Poste, divenuto prima ente pubblico economico e quindi S.p.A., ha provveduto in intesa con le associazioni sindacali a riorganizzare la propria struttura interna prevedendo 4 aree di inquadramento: l'area operativa, l'area di base, l'area quadri e quella dirigenti.

Nell'area quadri poi sono individuati due livelli (Q2 e Q1) ed è previsto che siano inquadrati come Q1 i responsabili di gestione di grandi unità organiche (art.45 CCNL)

Orbene, in base al CCNL di settore, art.44 sono inquadrati come Q2 i dipendenti che svolgono attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche e, per quel che interessa, che siano addetti alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza.

Il precedente articolo 43 chiarisce, invece, che nella c.d. area operativa sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.

Così chiarito in quadro normativo di riferimento appare chiaro che la distinzione tra area operativa ed area quadri (in particolare Q2), a prescindere dal riferimento ad una specializzazione che nella prima è definita parziale e nella seconda è piena, si rinviene nella preposizione del quadro alla gestione ed al controllo di una unità organica o organizzativa - con relativa responsabilità -preposizione che manca del tutto nella declaratoria dell'area operativa.

Quanto poi al dato testuale dell'art.44 osserva il Giudice che la norma distingue tra il dipendente preposto ad una "unità organizzativa" ed il dipendente che conduce e controlla una "parte di essa".

Solo per la seconda ipotesi è richiesto che la parte della unità organizzativa sia "di media rilevanza".

In altre parole, ritiene il Giudice di dover interpretare la norma in questione nel senso che "la media rilevanza" sia specificazione necessaria solo per i dipendenti preposti ad una parte della unità organizzativa mentre non è richiesta per coloro che sono preposti ad una intera unità organizzativa, sia pure di minore entità.

E questo perché, come s'è visto, l'inquadramento immediatamente inferiore (area operativa) non prevede figure professionali con compiti di preposizione.

Neppure può essere accolta l'osservazione secondo la quale l'attività del preposto ad un ufficio di minore entità non è caratterizzata da una "autonoma iniziativa nel disporre" essendo pur sempre sottoposta al relativo superiore gerarchico (Dirigente di Filiale PT).

Ed infatti lo stesso art. 44 prevede che il Q2 svolga "funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali" e quindi senza autonomia assoluta di iniziativa.

In conclusione ritiene il Giudice che il preposto ad un ufficio postale, sia pure di minore entità, debba essere inquadrato come Q2, sia perché tanto emerge dalla lettura delle norme contrattuali e sia perché l'attività svolta in una succursale delle Poste è pur sempre varia e complessa e la differenza con quella espletata in uffici di maggior traffico è più quantitativa che qualitativa.

La S. quindi ha diritto ad essere inquadrata come Q2 con decorrenza dal 25.5.1995, al compimento di sei mesi di mansioni superiori come previsto dall'art.38 CCNL, decorrenti dal 26.11.94 data di entrata in vigore del contratto collettivo che ha ridisegnato l'assetto organizzativo delle Poste.

Ella ha diritto inoltre a percepire le differenze economiche relative alle mansioni superiori sin dal 26.11.94.

le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma. Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.

Così deciso in Cosenza, il 2 dicembre del 1999

Il Giudice dott. Flavio Baraschi